

APPUNTO

OGGETTO: Ruolo Ispettori – Problematiche avanzamento.

1. NORMATIVA

Lo sviluppo di carriera dei Marescialli dell'Arma dei Carabinieri prevede, con specifico riferimento all'avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante (all. 1), che:

- il numero delle promozioni da conferire, annualmente, sia:
 - fissato con decreto del Ministro della Difesa;
 - determinato in relazione alle vacanze organiche esistenti nel grado (13.500 unità), con un limite max. di 1/30 del personale del ruolo ispettori (cioè 985 unità, pari a 29.531/30);
 - ripartito:
 - ” almeno per il 70%, con l'avanzamento “a scelta”, a cui sono ammessi i Mar. Capo che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni).
 - ” fino al 30%, con l'avanzamento “a scelta per esami”, a cui possono partecipare i Mar. Capo con almeno 4 anni nel grado;
- ai Mar. Capo con 10 anni di anzianità nel grado, venga corrisposto l'emolumento economico dei Mar.A. (all. 2).

In relazione alla qualifica a “luogotenente” la normativa (all. 3) stabilisce che:

- il numero delle qualifiche da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado (13.500:22 = 614);
- per essere ammesso alla valutazione, oltre alla permanenza minima prevista nel grado, il militare deve essere in possesso della qualifica di “eccellente” nell'ultimo triennio e nell'ultimo biennio, non aver riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero”.

2. SITUAZIONE DELLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO DEGLI ISPETTORI

a. Nella procedura ad “anzianità” non si segnalano criticità essendo i Marescialli e Marescialli Ordinari promossi alla maturazione dell'anzianità minima nel grado, previo giudizio di idoneità della Co.V.A..

b. Per ciò che, invece, concerne l'avanzamento a Maresciallo Aiutante (ove la procedura è “a scelta”), si è verificato che, progressivamente:

- il bacino dei valutandi è andato crescendo in quanto alimentatosi con i militari non rientrati nelle promozioni degli anni precedenti;
- il tasso di promuovibilità è conseguentemente diminuito;

La procedura “a scelta per esami”, in particolare, cronicamente in forte ritardo rispetto all'anno di riferimento (la procedura 2009 è stata avviata nel dicembre 2011), è stata finalmente riallineata mediante:

- l'emanazione contestuale delle procedure 2009 e 2010 (dicembre 2011), e il congelamento di quelle degli anni 2011 e 2012;
- l'effettiva conclusione dei lavori relativi alla procedura 2010 in data 23 gennaio 2013.

Attraverso tali iniziative:

- è stato migliorato il rapporto promossi/valutati nella procedura “a scelta” a cui sono state devolute tutte le promozioni disponibili per i rispettivi anni di riferimento (2011 e 2012);
- nel corso del 2013 potranno essere espletate contestualmente le due forme di avanzamento “a scelta” (aliquota 31.12.2012) e “a scelta per esami” (procedura 2013).

Occorre evidenziare che, dal punto di vista della tempistica, la situazione dell'avanzamento a scelta per esami dell'Arma è nettamente migliore rispetto a quella delle altre F.A./F.P., in quanto:

- la G.d.F. non ha ancora concluso la procedura per l'anno 2009;
- la P.d.S. ha appena concluso la procedura per l'anno 2009;
- l'E.I. ha appena pubblicato il bando della procedura 2011;
- la M.M. sta concludendo i lavori per l'anno 2009;
- l'A.M. ha bandito, a fine 2012, la procedura per l'anno 2010.

Sono allo studio diverse soluzioni per:

- valorizzare l'anzianità di grado dei militari in valutazione e l'incarico di C.te di Stazione;
- armonizzare le procedure di valutazione dei titoli delle due forme di avanzamento "a scelta".

c. Nella procedura relativa al conferimento della qualifica dei "Luogotenenti" l'andamento del personale oggetto di valutazione in relazione al numero dei conferimenti previsti (614 u.), non evidenzia criticità. Per l'anno 2013 sono in valutazione 1.400 Mar. A. per 614 promozioni.

3. PROMOZIONI A MARESCIALLO AIUTANTE PER IL 2013

Per l'anno 2013, è stato avviato l'iter per la determinazione del numero delle promozioni da conferire nelle due procedure di avanzamento a Mar. Aiutante (a "scelta" ed a "scelta per esami").

Il numero delle promozioni attribuibili con decorrenza 1 gennaio 2013, essendo stata raggiunta la dotazione organica (n.13.500) prevista per il grado di Mar. A., non potrà che corrispondere al numero delle vacanze organiche esistenti nel grado al 31 dicembre 2012, cioè 886 unità.

Tenuto conto dell'elevato bacino di militari in valutazione nella procedura "a scelta", ed al fine di garantire a tale forma di avanzamento un adeguato rapporto promossi/valutandi, è in esame l'ipotesi di agire sulle percentuali (come già praticato nell'anno 2010), destinando alla procedura :

- "a scelta", l'85% delle promozioni disponibili (753 unità);
- "a scelta per esami", il 15% delle promozioni (133 unità).

Tale intervento potrà migliorare le aspettative dei militari più anziani, consentendo comunque la possibilità, ai Mar. Capi interessati di partecipare alla procedura "a scelta per esami".

D.Lgs. 15-3-2010 n. 66
Codice dell'ordinamento militare.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Art. 1295 *Avanzamento a scelta e a scelta per esami*

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. I marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante.
 2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
 - a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta», al quale sono ammessi i marescialli capi:
 - 1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
 - 2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire «a scelta», con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
 - b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta per esami».
 3. L'avanzamento «a scelta per esami» dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.
-
-

D.Lgs. 30-5-2003 n. 193

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173, S.O.

7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, l'art. 2, comma 7, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

D.Lgs. 15-3-2010 n. 66
Codice dell'ordinamento militare.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ⁽¹⁾.

Codice dell'ordinamento militare. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

(2) Vedi, anche, il *D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*.

Art. 1324 *Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri*

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero maturano, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero» e non si trovano nelle condizioni di cui all' [articolo 1325](#), sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.

2. Le modalità di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito dal presente codice.

4. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
